

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature



http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators C. Faralli & M.P. Mittica ISBN - 9788854971066 DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7286



Sulle fonti di ispirazione del giurista tra politica e diritto. Incursioni in narrazioni "altre"

Giovanni Bombelli*

Abstract:

[On the Sources of Inspiration of the Jurist between Politics and Law. Insights in "other" narratives] The paper focuses on the wide range of sources of inspiration underlying the work of the jurist between politics and law. Starting from the relevant role played by literature within the legal dimension, which has been put in light by the so-called orientation Law and Literature, the analysis deals with the reference to "other" narratives through some examples related to the modernity as well as to the recent and contemporary scenario. Concerning the first one, the ambiguity of Hobbes' legal-political perspective paradigmatically emerges in order to understand the implementation of the modern political-legal model. In the same way, the current scenario is deepened both in light of some obscure or contradictory aspects of the National Socialism and of some aspects concerning the "case Dugin" closely connected to the conflict Russia-Ukraina. In conclusion, the contribution focuses on the modern conceptual architecture of the political-legal sphere: moving from the relevant role played by "other" narratives, it allows the rethinking of some fundamental legal categories dating back to the origins of modernity.

Key words: Law, Politics, Literature, Narratives

1. Diritto e narrazione: per iniziare

Il rapporto tra diritto e narrazione rappresenta un dato per molti versi ineludibile.

A ben vedere l'enfatizzazione ad esso conferita da una serie di approcci maturati negli ultimi decenni soprattutto in area anglosassone (nell'ormai ampia letteratura: Posner 1998 più volte riedito e i più recenti Freeman-Lewis 1999, Hanafin-Geary-Brooker 2004), ma ormai largamente radicatisi anche nel dibattito continentale, rappresenta infatti la

^{*} Professore Associato di Filosofia del diritto e Metodologia e informatica giuridica (Università Cattolica di Milano) – giovanni.bombelli@unicatt.it.

conferma di una dimensione in qualche modo strutturale e risalente dell'esperienza giuridica (e, più precisamente, filosofico-giuridica)¹.

In termini più precisi, onde delimitare la prospettiva dalla quale in questa sede si riguarderà tale rapporto, si può muovere dalle parole di Max Horkheimer e Theodor Wiesengrund Adorno:

[L]a libertà della società[è]inseparabile dal pensiero illuministico [ma questo pensiero implica] già il germe di quella regressione che oggi si verifica ovunque. Nella misterosa attitudine delle masse educate a cadere in balia di qualunque dispotismo, nella loro tendenza distruttiva alla paranoia popolare, si rivela la debolezza della comprensione teorica di oggi (Adorno-Horkheimer 2010 [1944]: 5; ivi si veda anche la premessa alla prima edizione e 11-50)

Quest'impostazione, significativamente maturata nella temperie della Seconda guerra mondiale e nel quadro dell'affermazione del nazionalsocialismo su cui ci si soffermerà più avanti, riecheggia una linea di riflessione analoga già formulata da Walter Benjamin (si consenta rinviare a Bombelli 2008a) e rileva qui almeno per due ragioni.

In primo luogo essa segnala sottesamente la presenza di orizzonti teorici "alternativi", o narrazioni avvertite come "altre", rispetto al paradigma culturale e quindi politico-giuridico *lato sensu* ascrivibile alla modernità. Quest'ultimo traeva ispirazione da un modello di razionalità trasparente e, come si dirà, forse a sua volta globalmente leggibile in termini di narrazione. Il riferimento a modelli colti come eterodossi segna, va subito rimarcato, una dimensione rilevante, poiché interseca direttamente i processi di concettualizzazione del mondo delle condotte e, quindi, la sfera giuridica plasmandone la struttura e gli istituti.

Emerge, inoltre, la necessità di comprendere meglio la rilevanza di tale universo culturale. Ciò non solo per registrarne le eventuali riletture, peraltro già acutamente intuite da Adorno e Horkheimer sebbene solo nella prospettiva di un'eventuale loro strumentalizzazione o declinazione patologica. In chiave più ampia, si tratta di cogliere alcuni profili che connotano l'ampia configurazione assunta dalle narrazioni "altre", nonché la loro portata reale, anche in ordine a dinamiche e processi specifici che animano drammaticamente l'odierno scenario socio-culturale.

2. Qualche precisazione metodologica

La considerazione di narrazioni "altre" richiede di esplicitare, a livello preliminare, due caveat metodologici onde evitare fraintendimenti.

Primo caveat. Il riferimento a universi culturali-letterari "altri" viene qui proposto non in termini di mera curiosità o erudizione. Da questa prospettiva l'approccio che va sotto il nome di Law and Literature, tradizionalmente distinto da quello definito con l'espressione Law in Literature, appare particolarmente prezioso. Esso, infatti, consente di cogliere intrecci o metalinguaggi sottesamente operanti nel reperimento delle "ragioni",

¹ Come noto, le prime forme mediterraneo-occidentali e sufficientemente organiche di riflessione intorno al diritto (dai presocratici ai poemi omerici sino agli stessi testi biblici) sono contenute in documenti letterari. Con riguardo all'universo arcaico ellenico si consenta rinviare a Bombelli 2013: cap. 1.

anche intese propriamente come "fonti", del decidere normativo de facto informando il plesso politica-diritto.

Tali intrecci si possono leggere anche attraverso la polarità "trasparenza-opacità", ove occorre intendere il secondo termine secondo un'accezione specifica. Più precisamente: come categoria ulteriore alla nozione classica di *arcana imperii* (De Francisci 1970), di cui peraltro offrono abbondante traccia narrazioni "altre" riconducibili all'ampio ed eterogeneo ambito *lato sensu* esoterico riguardo al quale è andato crescendo anche l'interesse accademico-scientifico (Galli 1987)².

Secondo *caveat*. L'analisi di seguito proposta ovviamente non comporta alcuna forma di legittimazione o accettazione degli orientamenti eterodossi via via discussi, i quali verranno qui accostati esclusivamente nella prospettiva dell'analisi concettuale. Ove infatti si superi una comprensibile remora (o *pruderie*) metodologica, si dischiudono orizzonti da approcciare *à la* Weber avalutativamente (su cui il classico Weber 1917: per la *Wertfreiheit* del teorico tedesco e la sua metodologia Bombelli 2020) e connessi al problema delle "ragioni" o "fonti" che innervano i processi decisionali politico-giuridici.

In questa direzione, la polarità "trasparenza (razionalità)-opacità (irrazionalità)" poc'anzi evocata può fungere da preiosa griglia critico-metodologica. Essa, infatti, appare funzionale a sondare taluni profili della modellistica istituzionale e delle fonti giuridiche, come si dirà con particolare riguardo ad alcuni case studies di seguito proposti come volutamente eterogenei in quanto particolarmente significativi nonché a taluni profili dello scenario contemporaneo.

3. Diritto e paradigmi di narrazione: modernità e narrazioni "altre"

A partire da queste premesse, si può provare ad inquadrare alcune linee del nesso che intercorre tra diritto e narrazione orientando l'attenzione su tre punti: il nesso tra dimensione narrative e categorizzazione giuridica, la modernità come narrazione-concettualizzazione giuridica e il rapporto tra modernità e modelli "altri".

Innanzitutto, in termini generali, va ricordato il rilievo rivestito dall'orizzonte della narrazione nel processo di concettualizzazione del diritto (intesa segnatamente come fonte di "ispirazione" del giurista). Un versante che appare opportuno rimarcare, in particolare ove ci si distanzi da declinazioni talora un poco decettivo-relativistiche dell'idea di "narrazione" ascrivibili ad una matrice lato sensu postmoderna (Lyotard 1979 e Derrida 1967: su alcuni riflessi teorico-giuridici della prospettiva derridiana Andronico 2002 e 2006.). In altre parole, si accede qui a un'idea di narrazione in senso "forte": come processo di produzione di sensi in grado di incidere sullo strutturarsi della prassi giuridica nonché sui molteplici livelli che la connotano.

In questo quadro emerge il secondo punto: la nozione di "narrazione moderna" o, se si preferisce, la "modernità" come narrazione.

Da questa prospettiva, anche la "modernità" è pensabile come "narrazione", soprattutto ove essa venga compresa nei termini di un "discorso filosofico" à la Habermas (Habermas 1997). Almeno *prima facie*, il moderno si configura come l'espressione di un modello o di una struttura forte di concettualizzazione-argomentazione in chiave giuridico-politica imperniata essenzialmente su un trinomio: razionalità, controllo e pubblicità.

² In merito si veda anche l'intervento del Prof. Alberto Scerbo nella presente raccolta di contributi.

Postulando un canone di razionalità dell'agire (e nell'agire) giuridico, elaborato secondo paradigmi storico-concettuali differenti (groziano, hobbesiano, lockeano, kantiano, ecc.: sul punto si tornerà poco più avanti), la modernità ha progressivamente allestito un dispositivo politico-istituzionale estremamente articolato. Imperniato su sistemi e apparati di governo o di controllo sociale, a tali sistemi si è conferito il tratto (decisivo) della trasparenza intesa come dimensione "pubblica" o da rendere "pubblica" (la Öffentlichkeit di cui parla ancora Habermas). In altre parole: la sfera pubblica come trasparenza in quanto suscettibile di controllo.

Una dinamica complessa che, come noto, ha segnato le modalità con le quali sono andati configurandosi l'universo e il repertorio delle "fonti di ispirazione" del giurista e del politico marcandone indelebilmente alcuni momenti cruciali: il ruolo del legislatore, il momento giurisdizionale e, a monte, la natura della decisione politica *tout court*.

Ad un'analisi ulteriore, per così dire trasversale, tale trinomio è andato imperniandosi su due contrafforti: un modello originariamente antropologico di "razionalità" autotrasparente, inteso come *cifra* dello spazio pubblico normato e della sfera giuridica, congiuntamente alla sequenza teorica consenso-procedura-normazione (generale e astratta)-gerarchia delle fonti attraverso la quale la prima è andata strutturandosi.

Il versante antropologico, le cui matrici cartesiane filtrano variamente nello schema hobbesiano e in quello lockeano sino a connotare il modello kantiano, costituisce lo sfondo storico-concettuale della giuridicità come tale. In altre parole, la dimensione antropologica rappresenta la premessa intorno alla quale, nel cuore della modernità, si plasma l'idea stessa della polarità "privato-pubblico": la razionalità, dunque, come *cifra* della sfera privata e dello "spazio pubblico normato" e quindi, per estensione, della sfera giuridica.

Per questa via prende corpo la sequenza logica poc'anzi segnalata. La postulazione di un modello di agire razionalmente fondato consente, infatti, l'attivazione di forme di consenso con la conseguente istituzione di processi di legittimazione dei modelli di vivere associato. Quest'ultimi vengono articolati conseguentemente secondo moduli procedurali che, espungendo formalmente ogni livello *lato sensu* narrativo, postula la predisposizione di assetti di normazione generale e astratta (paradigmaticamente: la "legge") nel quadro di una precisa gerarchia delle fonti.

Il composito *framework* concettuale appena disegnato consente, in terzo luogo, di comprendere meglio le ragioni del rapporto tortuoso progressivamente instauratosi tra il modello (moderno) di diritto e universi concettuali giudicati o, quantomeno, avvertiti come radicalmente differenti rispetto ad esso e *quindi* "altri".

Più precisamente, si origina una dinamica in virtù della quale la natura eterogenea conferita a narrazioni o paradigmi differenti dalla "modernità" comporta automaticamente la loro appartenenza ad una dimensione "altra". Essi, cioè, vengono ascritti a un insieme di modelli o livelli concettuali giudicati "eterodossi" in quanto non razionali (melius: non rispondenti ad uno schema definito di "razionalità"): come tali strutturalmente opachi e non razionalmente argomentabili o controllabili (sul punto si tornerà più avanti).

Si tratta di una pregiudiziale *ça va sans dire* decisiva ma concettualmente, oltre che storicamente, discutibile come attestato anche da una rapida verifica storico-concettuale.

Invero buona parte della tradizione filosofico-giuridica occidentale da sempre si alimenta a modelli di comprensione del reale in qualche modo incommensurabili al paradigma moderno di "razionalità" poc'anzi evocato e strutturalmente legati ad una

dimensione narrativo-fabulativa. Ciò con riguardo sia al livello di legittimazione degli assetti politico-istituzionali, sia in termini di articolazione del sistema delle fonti.

Si pensi, per stare all'esperienza classica, al modello platonico e alle sue matrici risalenti. Come noto, nell'argomentazione platonica il ricorso alla dimensione miticonarrativa non rappresenta un mero accorgimento stilistico, bensì risponde ad una precisa ragione metodologica: lungi dal segnalare un limite (o afasia) del ragionare platonico, l'emersione del mito segnala come alcuni snodi speculativamente decisivi non siano "razionalizzabili" o argomentabili discorsivamente. Sotto questo profilo, l'impianto politico-istituzionale disegnato nella *Repubblica*, notoriamente imperniato su uno schema trifunzionale (re-filosofi, guerrieri, contadini) ontologicamente legittimato, sembra porsi alla confluenza tra paradigmi risalenti che attengono all'articolazione del vivere associato di ascendenza indoeuropea così come consegnata *anche* a tradizioni narrative (sui miti triadici informanti la *Weltanschauung* indoeuropea è imprescindibile il riferimento ai sondaggi proposti nelle celebri analisi di Dumézil 1968) in un gioco di reciproca legittimazione tra sfondo filosofico e matrice letteraria.

Il punto essenziale, qui da rimarcare, è la natura del *mythos* e della narrazione: il suo rinviare, cioè, ad una dimensione di "senso" non sovrapponibile al piano dell'argomentabilità-giustificazione, o legittimazione, di matrice "razionale".

Analogamente, appare rilevante il riferimento alla tradizione romana. Come noto, nella sua fase arcaica il diritto romano si connota per la stretta connessione con la dimensione narrativa nonché per la ricorrente *contaminatio* (almeno agli occhi di un moderno) con la componente magico-religiosa. Un profilo che non sembra dissolversi nella fase successive, costituendone una sorta di basso continuo anche in epoca classica (per qualche riferimento, con riguardo specifico al tema delle *formulae*, Mantovani 2007; più ampiamente Arangio-Ruiz 1991).

Tale componente permea, altresì, alcuni snodi della prima fase della modernità, per molti versi marcandone l'articolazione complessa e in qualche modo contraddittoria. Si pensi, in termini paradigmatici, all'impianto teorico baconiano nella cui gnoseologia a sfondo *lato sensu* esoterico (Bacone 1622) si intravede la tortuosa transizione dal quadro medievale all'epoca moderna. Tale dinamica, occorre rimarcare, presenta evidenti riflessi anche in relazione alla sfera politico-giuridica (ad esempio in tema di comunità utopiche legate all'idea di "nuova Atlantide" su cui si consenta rinviare a Bombelli 2008b) e all'interno di un quadro storico-concettuale ove si colloca, altresì, il modello hobbesiano su cui si tornerà più avanti.

Ma l'attenzione, anche in chiave propriamente teorico-giuridica, per il plesso tematico di cui si va ragionando non tramonta nel Novecento. A prescindere dalla progressiva rilegittimazione in chiave filosofica e cognitiva della coscienza "mitico-simbolica" variamente registratasi nel Novecento (dalla filosofia della scienza alla psicanalisi: paradigmaticamente Bachelard 1938 e Jung 1964), il nodo concettuale si è riproposto anche sul piano squisitamente teorico e metodologico-giuridico, segnatamente all'interno dell'impostazione giusrealista.

La problematizzazione metodologica che il realismo giuridico propone del fenomeno giuridico colto nel suo concreto articolarsi spinge, infatti, gli autori ascrivibili a tale orientamento a sondarne il nesso anche in rapporto a orizzonti e paradigmi "altri". Si spiega così, nel solco di una singolare rivisitazione dell'esperienza giuridica romano-arcaica, l'attenzione per il nesso tra diritto e universi ultronei, problematicamente categorizzati o risemantizzati in termini di "magia" (come avviene in Axel Hägerström: Faralli 1987).

4. Due case studies e spunti dalla contemporaneità

Il filone o, meglio, l'insieme eterogeneo delle tradizioni/narrazioni di cui si è detto, emerge e traluce nelle forme molteplici con le quali si offre l'esperienza politico-giuridica. Esso, infatti, ne segna alcuni momenti chiave, in particolare il processo di allestimento dell'assetto istituzionale e l'articolazione della sfera delle fonti del diritto.

Da questa prospettiva appare utile accostare, a mo' di sondaggio o carotaggio, alcuni case studies che, nella loro eterogeneità e per molti versi antiteticità, consentono di verificare l'ipotesi euristico-metodologica abbozzata nelle pagine precedenti con riguardo a taluni passaggi emblematici.

Innanzitutto, si considereranno più da vicino alcuni percorsi della modernità.

Più precisamente, quest'ultimi verranno riguardati a partire dallo schema hobbesiano colto come *case study* peculiare e, di seguito, assunto come uno dei punti sorgivi dei modelli statuali moderni anche in rapporto ad alcuni precipitati legati agli assetti *lato sensu* democratico-liberali.

Il secondo *case study* attiene, invece, ad una vicenda storicamente specifica, segnatamente il nazionalsocialismo, ove l'intreccio tra sfera giuridica e narrazioni "altre" emerge secondo una declinazione particolarmente rilevante.

La riflessione si completerà, infine, con alcuni spunti che, quasi configurando una sorta di ulteriore *case study*, attengono a talune vicende drammatiche della contemporaneità e ove, ancora una volta da una prospettivo politico-giuridica rilevante, si intravede l'emergere di riferimenti a universi concettuali avvertiti come "altri".

Una nota di metodo. In continuità con quanto osservato poc'anzi, i riferimenti appena proposti verranno considerati distintamente a partire da un duplice prisma: il riferimento al versante politico-istituzionale e, insieme, il ricorso al profilo più specifico concernente l'elaborazione delle fonti, così da approdare all'abbozzo di alcune proiezioni anche in chiave contemporanea dei temi qui discussi.

4.1 Su alcuni percorsi della modernità. Stato, diritto e democrazia a partire da Hobbes

Riprendendo e precisando il quadro concettuale proposto al § 3 va rimarcato come, di contro ad un certo unilinearismo storiografico, da tempo gli storici delle idee abbiano messo in luce secondo approcci differenti la complessità delle origini dell'*imago mundi* moderna o, per dirla con Weber, del suo *Weltbild* (nell'immensa bibliografia rinvio, in particolare, ai classici Yates 1964, 1972, 1975 e 1979; Garin 2010 [2000], 2006 e 1979; con riguardo alla rivoluzione scientifica Rossi 1988, 1989 e, in chiave di storia delle dottrine politiche, l'ampio affresco di sfondo proposto in Galli 1987).

A ben vedere, la modernità appare attraversata da una sorta di tensione sotterranea.

La progressiva affermazione dell'evocato modello di razionalità autotrasparente di matrice cartesiana, in cui è possibile intravedere l'architettura concettuale del nuovo sapere scientifico radicato nel metodo sperimentale successivamente divenuto egemone, come osservato convive dialetticamente con la permanenza di tradizioni, narrazioni e culture arcaiche che, *in quanto* giudicate opache o non razionalmente argomentabili, vengono avvertite come "altre".

Questa tensione dialettica connota anche il processo che, per molti versi, segna il punto di svolta della modernità giuridica: la nascita e l'imporsi dell'idea di "Stato". La

polarità che si delinea tra razionalità autotrasparente, da un lato, e, dall'altro, la permanenza (o sopravvivenza) di modelli "altri" ritenuti eterodossi si riverbera, infatti, su alcune dinamiche che attraversano l'originario processo di edificazione dell'impalcatura statuale, istituendo un solco teorico che investe anche il paradigma *lato sensu* liberale e i cui riverberi investono gli assetti democratico-costituzionali contemporanei (Galli 1995: cap. 10).

Da questa prospettiva, proprio all'alba della modernità, appare icastica la posizione di Hobbes. Ciò soprattutto ove si superino alcuni stilemi o luoghi comuni che, in qualche modo, hanno tradizionalmente connotato la storiografia e le interpretazioni dell'approccio hobbesiano impedendo forse di scorgerne profili ulteriori. Esemplare, in tal senso, l'impostazione sottesa ad alcuni studi ormai classici dedicati al teorico inglese (Pacchi 2004), di contro all'analisi attenta e, per molti versi, in controluce proposta in altre prospettive critiche (Galli 1995: cap. 2).

In particolare, si pensi alla quarta parte del *Leviatano* (Hobbes 2013 [1651]) dedicata al "regno delle tenebre" che, curiosamente ma forse in modo significativo, *de facto* è stata frequentemente rimossa o comunque ridimensionata. Più precisamente, l'analisi e i riferimenti letterati ivi proposti, giocando sul duplice registro segno-simbolo sotteso all'intero impianto hobbesiano (Bombelli 2018), rilevano qui almeno ad un duplice livello: sia sul piano politico-istituzionale, in rapporto cioè alla configurazione del modello di Stato, sia con riguardo al tema delle fonti.

Circa il primo versante, per questa via si inaugura un rapporto tortuoso tra la (presunta) trasparenza assoluta attribuita all'impalcatura dello Stato moderno, da un lato, e, dall'altro, modelli concettuali o saperi ritenuti ad essa radicalmente eterogenei. In quanto avvertiti o giudicati come opachi, quest'ultimi appaiono infatti incommensurabili all'assetto teorico-pratico assunto dalla compagine statuale moderna, o più in generale del "politico" così come costruito dalla *Neuzeit*, cui essi vanno subordinati.

Tale approccio rileva, inoltre, in chiave di geopolitica, per questa via originando una ricca linea teorica simbolicamente imperniata sulla tensione acqua-terra e, all'alba della modernità, leggibile anche come espressione della polarità tra il nascente potere inglese e l'ambito continentale. Una polarità ricorrente che, come noto, si può condensare nel binomio *Behemoth-Leviathan* di matrice esoterico-letteraria (Hobbes 2010 [1681]) e su cui si è soffermato notoriamente Carl Schmitt, a sua volta celebre studioso di Hobbes e molto attento a forme di narrazione "altre" del giuridico e del politico (come in *Land und Meer*. Schmitt 1981, 1950 e, con specifico riguardo a Hobbes, Schmitt 1938; inoltre Ruschi 2005 e Viola 1979).

Ma, come poc'anzi segnalato, l'impostazione hobbesiana rileva anche in ordine al tema delle fonti giuridiche nel quadro dell'implementazione dello Stato moderno. La trasparenza-pubblicità del foro parlamentare, ove ovviamente si superino gli esiti stricto sensu del centralismo hobbesiano estendendo lo sguardo alla linea lockeano-costituzionale, convive infatti con l'opacità. Giocata anche attraverso il registro imperniato sull'antitesi rappresentanza-rappresentazione (Galli 1987: cap. 8; una polarità sviluppata in Carl Schmitt lungo il binomio Vertretung-Repräsentation su cui Magrì 2013), tale opacità connota la configurazione del sistema delle fonti di cui il binomio fondato sul nesso tra segreto di Stato e ragion di Stato costituisce un fondamentale punto di emersione e una sorta di sintesi esemplare.

Si tratta, è bene rimarcare, di un profilo non assimilabile *tout court* all'evocato tema classico degli *arcana imperii*, come peraltro messo in luce da una vasta letteratura a cavallo di diritto costituzionale e filosofia del diritto (a titolo paradigmatico, con riguardo al

"segreto di Stato" da un'ottica costituzionalista, Morrone 2010). Per questa via è andata generandosi notoriamente un'ampia narrativa che, sin dalle origini della modernità, ruota intorno al problema di individuare i "veri", intesi come reali, centri decisionali (nel quadro di una linea di riflessione risalente anche al contributo rilevante di Norberto Bobbio [2011]) animando l'attuale dibattito intorno alla trasparenza degli assetti democratico-costituzionali (in merito Catanzariti 2014).

In ultima analisi, all'interno della modernità la riflessione hobbesiana segna un primo e significativo punto di emersione della tensione tra, da un lato, la dimensione di pubblicità-trasparenza che dovrebbe connotare la decisione politico-giuridica e, dall'altro, il suo versante problematicamente oscuro.

Il punto centrale dell'impostazione del teorico di Malmesbury verte, infatti, sul rilievo metodologico conferito a modelli concettuali "altri". Entrambi i contrafforti dell'impianto hobbesiano, la sfera politico-istituzionale e l'articolazione della gerarchia delle fonti, si alimentano infatti a registri "alternativi" che, nella successiva evoluzione della modernità giuridica, risulteranno vieppiù strutturalmente opachi o non trasparenti e lato sensu esoterici.

Come segnalato poc'anzi, ciò origina anche letture alternative dell'ordito democratico, sulle quali si innesta il controverso filone riconducibile alla teoria contemporanea del *Deep State* (nell'ampia letteratura si vedano almeno Williams 2011 e Scott 2017). Una dizione particolarmente problematica e che, come noto, intende rinviare alla presenza di una dimensione non trasparente o "oscura", in qualche modo soggiacente ai centri decisionali di natura formale e normativamente legittimati, che innerva l'edificio statuale e più in generale l'apparato democratico delle società complesse.

Un filone, in realtà, per molti versi contraddittorio.

La genesi e la progressiva affermazione degli assetti democratici di matrice moderna si accompagnano, infatti, alla presenza di dinamiche peculiari. Quest'ultime si caratterizzano per il rinvio, esplicito o implicito e secondo gradualità differenti, a universi concettuali "altri" che, come tali, appaiono irriducibili agli schemi e alle categorie interpretativi dominanti negli ultimi quattro secoli (sul punto ancora Galli 1987). Per questa via è andato così inaugurandosi un filone teorico-letterario sempre più ricco che, rileggendo strumentalmente gli orizzonti appena evocati ed enfatizzando le *impasses* strutturali dei modelli democratico-costituzionali, tende ad avvalorare un'immagine della democrazia come assetto del tutto disfunzionale e, conseguentemente, come "mito" in un'accezione decettiva (Grassia 2020; nell'enorme letteratura sulla crisi della democrazia gli ormai classici Dahl 1989 e Crouch 2004).

4.2 Il caso nazionalsocialista

In questa cornice è possibile considerare qualche aspetto del "caso" nazionalsocialista.

Si tratta di un esempio particolarmente emblematico, incastonato nel cuore del Novecento, della sovrapposizione tra una dimensione di trasparenza e, al contempo, di opacità nel configurarsi degli assetti politico-istituzionali e, quindi, giuridici (un profilo presente anche nel filone di pensiero ascrivibile alla tradizione *lato sensu* marxiana: Galli 1995: cap. 7).

Da un lato, infatti, l'impianto nazionalsocialista verte su una matrice "razionale" ben riconoscibile. Più precisamente, l'assetto progressivamente assunto dal Terzo Reich appare leggibile anche come il prodotto dell'enfatizzazione di un modello di razionalità strumentale in chiave di massificazione totalizzante a base tecnologica.

Dall'altro, all'interno della *Weltanschauung* nazionalsocialista emerge il ruolo cruciale rivestito da narrative o moduli concettuali "altri". "Altri" *in quanto* avvertiti o comunque evocati in termini radicalmente eterogenei rispetto ai modelli di razionalità strategico-funzionale intesa *à la* Weber peculiari alla sfera politica di matrice moderna (Weber 1922; Bombelli 2020 e 2000) e il cui contenuto appare latamente distopico.

Un punto che, in questa sede, risulta fondamentale.

Di là infatti da alcune letture strumentali, già presenti all'interno dell'eterogeneo milieu nazionalsocialista, si tratta di componenti realmente operanti nella costruzione ed articolazione dell'assetto nazista. Sul tema, come noto, esiste una letteratura vastissima, che da tempo ha messo in luce l'esistenza di uno sfondo caratterizzato da un universo narrativo estremamente articolato. Una sorta di pastiche narrativo-fabulativo e, ciò che più rileva in questa sede, imperniato su processi mitopoietici fondati su narrative "altre" legate ad una matrice esoterico-occultista e popolata da riferimenti eterogenei (si pensi al ruolo di Stefan George o a quello di Alfred Rosenberg) ispirati anche all'idea della riscoperta dell'ultima Thule (come noto la Thulegesellschaft rappresentò uno dei molti contesti di incubazione del framework nazionalsocialista: su questi scenari, tra i molti, Mosse 1968; Galli 1989; Goodrick-Clarke 2004; Dolcetta 2003; Bombelli 2000).

Uno sfondo da valutare, ovviamente, con attenzione e acribia.

Ad ogni modo, contrariamente a quanto talora proposto all'interno di una certa linea storiografica "classica" dedicata al nazionalsocialismo (paradigmaticamente Fest 1963) che, pur intuendolo, tende a ridimensionare se non a svalutare *in toto* la rilevanza di tale sfondo, esso non va liquidato sbrigativamente relegandolo al ruolo di mero cascame o abbellimento decorativo. Al contrario, a ben vedere tale profilo rappresenta una componente decisiva e, in qualche misura, strutturale nella costruzione dell'assetto nazionalsocialista. Per dirla con Jacques Bergier e Louis Pauwels, autori del controverso *Il mattino dei maghi*, "la formidabile novità della Germania nazista fu che il pensiero magico si unì alla scienza e alla tecnica" (Pauwels-Bergier 1963[1960]: 334).

Ancora una volta tale plesso narrativo si riverbera su due livelli tra loro connessi: il piano politico-istituzionale e la dimensione delle fonti del diritto.

Con riguardo al primo versante, l'universo simbolico e mitopoietico poc'anzi segnalato funge da legittimazione identitaria dell'assetto politico-istituzionale e, prima ancora, sociale. Più precisamente, come è stato ben messo in luce, la tripartizione delle funzioni sociali che connota la struttura del modello nazionalsocialista presenterebbe evidenti analogie con schemi di matrice indoeuropea (Dumézil 1968; Galli 1989: 111), peraltro già presenti nell'evocato modello platonico.

All'interno del composito assetto nazionalsocialista tale impianto viene giocato su piani molteplici.

Innanzitutto, in funzione della ridiscussione radicale del modello liberaldemocratico. Ciò a conferma di come lo spazio decisivo riservato a narrazioni ultronee, con la loro intrinseca o presunta opacità nell'accezione più volte segnalata, permei in modo simmetrico sia i contesti democratici sia prospettive ad essi antitetiche, conferendo all'impianto nazionalsocialista una torsione in qualche modo comunitaria in senso totalizzante e legata ad una peculiare rilettura della *Volksgemeinschaft* (in merito si consenta rinviare a Bombelli 2000).

Inoltre, la modellizzazione conferita dal *milieu* nazionalsocialista all'assetto politicoistituzionale origina una polarizzazione anche in chiave geopolitica. Nel quadro del perseguimento dell'antico obiettivo del *Lebensraum*, riletto anche alla luce delle teorie di Karl Haushofer, l'élite nazista concepisce il *Drang nach Osten* secondo una chiave specifica. In questa prospettiva la "tradizione europea", emendata delle sue derive liberali e riletta in chiave mitopoietica, è chiamata infatti a fronteggiare il "mondo orientale": avvertito o presentato come nemico asseritamente coagulatosi intorno alla nuova realtà sovietica, sul piano culturale l'Oriente nel suo insieme viene colto come radicalmente "estraneo" al quadro occidentale (sotto questo profilo, per un'analisi attenta alla sottesa presenza di componenti lato sensu esoteriche rispettivamente alla tradizione socialista e al framework democratico come trait d'union ulteriore alla polarizzazione, Galli 1995: cap. 7 e cap. 10; inoltre Galli 2020 e 2013 sempre in una prospettiva sensibile al nesso tra dimensione giuridico-politica e narrazioni "altre").

Ma, come osservato, il riferimento a universi "altri" emerge anche a livello di teoria delle fonti giuridiche. Nell'articolazione dell'assetto nazionalsocialista il mantenimento dell'impianto *lato sensu* liberale, risalente alla Repubblica di Weimar e fondato su processi di legittimazione formale e ripartizione di competenze, si intreccia infatti con lo spazio fondativo progressivamente conferito a dinamiche di legittimazione di tipo volontaristico-assolutistiche.

Da questa prospettiva l'implementazione progressiva, sul piano teorico e ancor prima nella prassi, del Führerprinzip si può leggere non solo in chiave di scienza politica, in termini di radicalizzazione del processo di accentramento dei poteri in direzione totalitaria, o prettamente teorico-giuridica come declinazione patologicamente formalistica di moduli lato sensu positivisti. Con un approccio più marcatamente filosofico-giuridico, tale processo si delinea altresì come il compimento di una precisa parabola culturale le cui matrici si radicano nell'universo mitopoietico richiamato nelle pagine precedenti.

In altre parole, il processo di centralizzazione progressiva del sistema di fonti giuridiche in capo ad un solo soggetto, che segna peculiarmente l'evoluzione del Terzo Reich già a partire dal 1933, non rappresenta solo la deriva patologica dell'assetto liberale ascrivibile alla Costituzione di Weimar. A ben vedere, sul piano giuridico in tale processo si intravede l'operare del riferimento ad una narrazione "altra", molto risalente ed espressiva di un preciso modello sociale, cui il composito *framework* nazionalsocialista attinge diffusamente secondo fasi e gradi differenti nonché talora contraddittori³.

4.3 Scenario contemporaneo: intorno al caso "Dugin"

A questo livello è possibile soffermarsi su alcuni aspetti dello scenario contemporaneo all'interno del quale si intravede il problematico riemergere del plesso tematico sin qui abbozzato con la riproposizione di temi similari (segnatamente di marca nazionalsocialista).

Più precisamente, occorre focalizzare l'attenzione sul case study rappresentato dall'odierno conflitto russo-ucraino.

Ovviamente in questa sede non è possibile entrare criticamente nel ricchissimo e incandescente dibattito fiorito intorno a tale vicenda drammatica e che, nel momento in cui vengono composte le presenti righe (febbraio 2023) ad un anno dallo scoppio del conflitto (febbraio 2022), caratterizza ancora l'odierno scenario con esiti fortemente

_

³ Per alcuni riflessi in chiave penale, con riguardo anche alla figura controversa di Hans Frank come "giurista ufficiale" del regime nazionalsocialista, si consenta rinviare al mio intervento *Condotta penalmente rilevante, opacità epistemico-cognitiva e Humanities: spunti filosofico-giuridici a partire dal "caso nazionalsocialista*" proposto in occasione del Convegno Traiettorie criminali. Invenzione artistica e condotte di reato (Verona 5-6 dicembre 2019) i cui atti sono in corso di pubblicazione.

incerti. Nel quadro delle considerazioni precedenti, si proverà solo a fornire qualche spunto di carattere generale così da coglierne meglio alcuni profili peculiari. Più precisamente, anche nell'attuale frangente drammatico si delinea, infatti, una sorta di polarizzazione o tensione dialettica tra due dimensioni, rispettivamente descrivibili come "razionale" e "opaca", che, marcando idealmente dei contrafforti o punti in tensione, vengono giocate sia a livello argomentativo sia in prospettiva geopolitica.

Sotto il primo profilo, per un verso nel dibattito e, più in generale, nello spazio pubblico si stagliano moduli razionali-argomentativi (nonché comunicativi) di matrice *lato sensu* europeo-occidentale e di ascendenza moderna che, almeno formalmente, si ispirano a modelli di "trasparenza" intesa *à la* Habermas. Dall'altra emergono forme discorsive, come quelle riconducibili al mondo russo, frequentemente avvertite come connesse a paradigmi eterodossi. Rispetto al *framework* moderno-occidentale quest'ultimi appaiono, infatti, semanticamente opachi: essi, cioè, rinviano a orizzonti, ancorché strumentalizzati, ritenuti "altri" o comunque ultronei rispetto alle categorie a noi più note e che tradizionalmente hanno informato la comprensione del fenomeno giuridico-politico.

Come poc'anzi osservato, in termini più specifici tale versante presenta, altresì, una proiezione geopolitica ancora una volta imperniata sul binomio Europa-Asia. In merito è interessante notare come, ove riguardata alla luce dell'analoga polarizzazione elaborata all'interno del nazionalsocialismo (su cui ancora Bombelli 2000), il ricorso a tale impostazione appare funzionale a legittimare una particolare rivisitazione di tale binomio. Quest'ultima sembra, cioè, enfatizzare la contrapposizione tra, da un lato, l'universo russo con la tradizione che lo innerva e, dall'altro, l'"Occidente" come sfera storico-culturale polarmente considerata.

Le due coordinate appena messe in luce convergono in modo paradigmatico nella produzione di un autore fortemente controverso come Alexander Dugin, nella cui riflessione esse trovano una sorta di rappresentazione icastica (con particolare riferimento a Dugin 2017 come ottima sintesi del percorso speculativo qui considerato⁴). Salito recentemente alla ribalta per la sua appartenenza alla cerchia intellettuale vicina all'ambiente putiniano, il teorico russo ha elaborato una prospettiva complessa, culturalmente e metodologicamente eclettica, da lui stesso definita "Quarta Teoria Politica" e sulla quale è opportuno soffermarsi anche per il rilievo ad essa accordato in alcune pieghe dell'attuale dibattito filosofico-politico (rinvio in particolare a De Benoist-Dugin 2014).

Dugin muove da una rivisitazione peculiare dell'universo e della tradizione russi ove, come nella migliore tradizione filosofica propria di quel Paese (si pensi a Solov'ëv 1986), il richiamo a motivi legati al pansofismo ermetico si mescolano alla ripresa del depositum slavofilo e alle sue componenti mistiche, nonché a spunti volta per volta desunti da autori come René Guénon e Julius Evola. Per questa via, Dugin approda ad una Weltanschauung molto articolata a sfondo identitario, la "Quarta Teoria Politica" poc'anzi menzionata, privilegiando tonalità che talora attingono al registro apocalittico-palingenetico e che, nel complesso, la rendono irriducibile ai "sistemi" filosofici di marca occidentale.

Da questa prospettiva, risulta particolarmente ostico orientarsi nella riflessione rapsodica e asistematica di matrice duginiana. Essa, infatti, si configura come una sorta di crogiolo magmatico di natura mitopoietica e a struttura barocca: un caleidoscopio pregno

_

⁴ Ivi si veda anche l'importante e densa introduzione di Luca Siniscalco, significativamente intitolata L'alchimia del politico, che rimarca opportunamente la destinazione espressamente occidentale dell'edizione del volume duginiano.

del rinvio a narrazioni "altre" e di mitologemi, che attingono non esclusivamente all'universo russo, di cui a livello filosofico si può provare ad abbozzare almeno alcuni contorni essenziali per poi considerarne i riflessi in chiave giuridico-istituzionale.

Andando per gradi, a livello fondativo l'impostazione duginiana si radica nella critica al modello antropologico su cui sarebbe andata innestandosi l'intera modernità e, conseguentemente, l'edificio liberale. L'analisi di una serie di passaggi storico-concettuali, dal confronto tensionale con il pensiero di sinistra alle dinamiche di globalizzazione, consente a Dugin di approdare alla tesi secondo la quale negli ultimi quattro secoli si sarebbe configurato un rafforzamento progressivo dell'*imago* moderna, successivamente coagulatasi nella nozione ideologicamente caricata di "civiltà" (sulla "civiltà" come concetto ideologico Dugin 2017: cap. 7) e, da ultimo, culminante nella nozione di post-modernità.

Assumendo una postura radicalmente anti-moderna e anti-occidentale nonché ostile al post-moderno (Dugin 2017, cap. 15), in ultima analisi Dugin sembra propugnare globalmente una sorta di nuovo paradigma speculativo scandito su due elementi connessi o "a due fasi": nuovo modello antropologico e nozione di "rivoluzione".

In primo luogo, ad avviso del teorico russo si tratta di elaborare una nuova antropologia. Forzando in qualche modo la ricerca fenomenologica, occorre tesaurizzare la lezione heideggeriana del *Dasein* intorno alla quale è possibile costruire "un modello complesso, olistico, il cui sviluppo condurrà [...] a una nuova comprensione della politica". In altre parole, "accettare l'ipotesi del *Dasein* ci dà subito le direzioni necessarie per orientarci nella costruzione della storia necessaria per la teoria politica": in tal senso, "[s]e il soggetto è il *Dasein*, allora la Quarta Teoria Politica costituirebbe una struttura ontologica fondamentale che è sviluppata sulla base di un'antropologia esistenziale" (Dugin 2017: citazioni tratte da 43-44, ma ivi si vedano anche pp. ss.). In definitiva, l'autore russo auspica l'apertura ad un'analisi della post-antropologia politica (Dugin 2017: *Appendice A*, 295 e ss.): più precisamente, essa va intesa come "la previsione e la costruzione dell'uomo politico nella postmodernità [in quanto tipo normativo]" (Dugin 2017: 296) in grado di sovvertire lo schema moderno-occidentale.

Tale operazione costituisce la premessa, per usare il lessico duginiano, di una "Rivoluzione nella postmodernità" (Dugin 2017: cap. 14): la "seconda fase" poc'anzi segnalata.

Nella prospettiva del teorico russo, quest'ultima sembra assumere fattezze del tutto peculiari. Si tratta, infatti, di un vero e proprio rivolgimento antropologico e socio-culturale ancor prima che *stricto sensu* politico-istituzionale, funzionale a trasformare le coordinate di fondo del vivere associato: "[i]l senso precipuo della Rivoluzione sta nell'insoddisfazione rispetto a ciò che è, e nell'affermazione che deve essere qualcosa d'altro. La Rivoluzione è un tentativo di superare ciò che è il presente. [...]Così la Rivoluzione d'un canto è un fatto empirico, ma dall'altro è una caratteristica antropologica che riflette l'essenza dell'uomo" (Dugin 2017: 276-277).

Ed è su questo sfondo che si innesta, ancora una volta con un ruolo cruciale e non meramente ancillare, il nesso tra narrazione e dimensione giuridico-istituzionale.

Più precisamente, soprattutto per quanto qui interessa, nell'impostazione duginiana sono distinguibili almeno tre motivi rilevanti, come sempre giocati lungo l'asse più volte segnalato che ruota intorno al nesso tra sfera politico-istituzionale e teoria delle fonti. Essi attengono, in particolare, alla rilettura del liberalismo ed ai conseguenti riflessi sia sul piano della modellistica istituzionale, sia in chiave geopolitica con conseguenti corollari in chiave di articolazione delle fonti normative.

Innanzitutto, la critica al liberalismo.

Il teorico russo ascrive il modello liberale ad un'ideale triade di teorie o paradigmi politici, completata dal fascismo e dal comunismo, destinata ad essere superata appunto da una "Quarta Teoria Politica".

Più precisamente, Dugin individua nel ventesimo secolo il tornante storico decisivo caratterizzato dall'emersione della forma concettuale dell'ideologia politica intesa come climax della modernità (Dugin 2017: 7 e ss.). In questa cornice con l'espressione "liberalismo", di là dai suoi epifenomeni risalenti o recenti (sulle "metamorfosi" del modello liberale Dugin 2017: 193-218 e cap. 9) come in primis l'imperialismo addebitato agli Stati Uniti, Dugin sembra fare riferimento non solo a un modello storico-culturale unitario appartenente alla storia occidentale, bensì alla sua "espressione più pura e raffinata, il suo risultato" (Dugin 2017: 195).

A livello definitorio il liberalismo si appalesa, quindi, come "una filosofia politica ed economica e un'ideologia, che incarna le più rilevati linee di forza della modernità e della sua epoca" (Dugin 2017: ivi) come sintesi o *framework* di elementi eterogenei.

Quest'ultimi sono identificabili in una serie di dinamiche o processi molteplici che, a cavallo di dimensione privata e sfera pubblica, vanno dal capitalismo all'individualismo sino al modernismo e al passaggio postmoderno: fasi o momenti di per sé autonomi e distinguibili ma che, sul piano storico-concettuale, Dugin ascrive ad un unico "blocco" epocale il cui ultimo precipitato sarebbe rappresentato dai processi contemporanei di virtualizzazione (per una sintesi Dugin 2017: 196; inoltre p. 197 ss. per lo sviluppo di altri aspetti del punto appena segnalato). Nell'analisi duginiana, occorre rimarcare, l'attacco al liberalismo appare persistente: pur assumendo toni diversificati, esso funge da *fil rouge* dell'intera analisi concettuale sino alla teorizzazione del modello liberale come "terzo totalitarismo" (Dugin 2017: 353 ss.).

Ad un secondo livello, quest'impostazione fortemente critica verso il liberalismo trova diretta articolazione nella legittimazione di moduli peculiari, sia in rapporto al versante politico-istituzionale sia in prospettiva geopolitica.

Sul piano interno, le premesse teoriche inequivocabilmente rinviano a (e legittimano) forme di centralizzazione dell'esercizio del potere in cui il dinamicismo decisionista si coniuga con la legittimazione di una *leadership* politica: si traducano, tali forme, in modelli classicamente cesaristici o appartengano essi alla tradizione russa, di cui l'appoggio alla *leadership* putiniana può leggersi come una sorta di conferma in un contesto politicamente contingente. Ciò sempre nel quadro della prospettazione della "prassi politica della Quarta Teoria" (Dugin 2017: cap. 12; ivi anche l'appendice C *Quarta teoria politica e prassi*, 317 ss.), come una sorta di inveramento della teoria nella prassi di memoria marxiana ma a termini invertiti: l'approccio del filosofo di Treviri verte sul nesso struttura materiale-rivoluzione storica, laddove in Dugin si enfatizza il binomio componente "spirituale"- rinnovo/restaurazione della "tradizione".

Analogamente, il *background* teorico trova sviluppo in direzione geopolitica, secondo un asse concettuale imperniato essenzialmente su due snodi: il "Progetto Grande Europa" e la legittimazione dell'impegno bellico.

Nel primo (Dugin 2017: *Appendici E* ed *F*, dedicate rispettivamente al "Progetto Grande Europa" e alle prospettive per la "Quarta Teoria Politica in Europa", 339 ss.) si condensa la prefigurazione della costruzione di uno spazio omogeneo, a sua volta da situare nell'orizzonte della nozione di civiltà "eurasiatica" che Dugin disegna (Dugin 2017: 375 ss.) riallacciandosi a filoni di pensiero precedenti e, come segnalato, non a caso sottesa *mutatis mutandis* anche alla prospettiva nazionalsocialista del *Lebensraum* (come altri perni

della riflessione duginiana). Prospettiva che appare funzionale all'implementazione di una visione multipolare dello scenario mondiale, di contro all'impianto monolitico ascritto dal teorico russo all'odierna egemonia statunitense, nel quadro di una sorta di palingenesi apocalittica che coinvolge direttamente l'Europa come Dugin profetizza con linguaggio à la Heidegger: "[l]'Europa è l'Occidente, e il declino è la sua essenza.[...] Così la [Quarta Teoria Politica] è a favore di un'idea europea in cui l'Europa è intesa come una sorta di comunità tragica (come per Georges Bataille): una cultura alla ricerca di se stessa nel cuore dell'inferno" (Dugin 2017: 351).

Coerentemente al *continuum* metodologico tra teoria e prassi peculiare al pensatore russo, la prospettiva speculativa si proietta nell'azione politica, più precisamente come teorizzazione di un *bellum iustum*. Muovendo da una visione che concettualizza lo scontro tra modello liberale e universo russo in termini di *Armageddon*, Dugin contesta l'interpretazione della tradizione russa, a suo avviso veicolata dall'Occidente, come forza pre-liberale. Per questa via, il teorico russo approda ad una posizione fortemente reattiva rispetto all'emisfero occidentale: in sostanza, occorre "contrastare tutte le provocazioni volte a incastrare la Russia come *Potenza pre-liberale*" (Dugin 2017: 388, corsivi nel testo). In altre parole, si tratta di "impedire ai liberali di salvarsi dalla loro fine imminente" e quindi, invece di "aiutarli a *temporeggiare*, dobbiamo *accelerarne* il declino": la Russia va quindi presentata "non come un'entità pre-liberale, ma come una *forza rivoluzionaria post-liberale* che combatte per un futuro diverso per tutti i popoli del pianeta (Dugin 2017: inserti tratti da 388-389, corsivi nel testo).

Di qui infine, in modo del tutto consequenziale, il terzo punto che attiene all'assetto delle "fonti" normative.

Analogamente ad altri modelli similari, come appunto quello nazionalsocialista, l'impianto concettuale appena richiamato esita in un processo di centralizzazione della produzione normativa. Per questa via, la prevalenza conferita de facto alle forme di leadership monocratica, ancora una volta in qualche modo erede di una tradizione peculiarmente russa, si traduce in un apparato giuridico molto articolato ove, nel quadro di una sorta di stato di eccezione permanente à la Schmitt, si intravede una riedizione del principio nazionalsocialista del Führerprinzip. A ben vedere, la Quarta Teoria Politica non può che declinare verso forme di centralismo normativo, perfettamente funzionale all'attuazione del quadro politico-istituzionale poc'anzi evocato.

Come già osservato, qui non interessa seguire tutte le evoluzioni della multiforme riflessione duginiana, né valutarne criticamente la coerenza e la plausibilità interna. Importa, invece, rimarcare il dato rappresentato dal ruolo rivestito dallo sfondo letterarionarrativo che, anche in prospettiva espressamente politico-giuridica, innerva la riflessione dell'autore russo nonché mediato dalle prospettive eterogenee ad essa sottese. Come ben sintetizza Luca Siniscalco, nella citata introduzione al volume del teorico di Mosca, in ultima analisi quest'ultimo propone una sorta di "alchimia del politico":

La solidità dei riferimenti tradizionali dello scrittore, nel solco della Sophia Perennis e dell'Ortodossia russa, viene accostata a un genuino interesse per le teorie delle avanguardie, gli autori eretici, il pensiero anticonformista nelle sue più varie sfaccettature e declinazioni. Gli eretici, gli antimoderni, gli eccentrici [...], i postumi a se stessi: sono queste le fonti primarie di Dugin. Una letteratura, quella che funge da sfondo alla Quarta Teoria Politica, che difficilmente troverebbe spazio nei canali prediletti dalla cultura mainstream [e che Dugin] sapientemente miscela nel suo alambicco. [L]a Quarta Teoria Politica [si può leggere] come un esperimento di alchimia del Politico. L'esoterismo, d'altra parte, è un filone centrale della formazione di

Dugin, nonché una fonte primaria dell'ispirazione dello studioso, anche laddove si occupa di questioni prevalentemente politico/filosofiche (Dugin 2017: XII, corsivi nel testo).

5. Per concludere

La riflessione proposta richiederebbe di essere ulteriormente precisata in molti suoi passaggi e apre, ovviamente, alla possibilità nonché alla necessità di sottolineare una serie di profili molteplici. Di seguito interessa soprattutto sottolineare almeno due aspetti che, ove colti congiuntamente, forse consentono di cogliere meglio come i temi richiamati investano categorie teorico-giuridiche e politiche fondamentali.

In primo luogo, emerge il ruolo decisivo rivestito dal ricorso a narrazioni "altre".

A prescindere dai contesti o modelli storici evocati, certamente eterogenei, il punto da rimarcare è il rilievo conferito al loro interno alla dimensione mitopoietico-fabulativa. Quest'ultima appare realmente in grado di generare un universo complesso di mitologemi, cui volta per volta si assegna una portata cognitiva e non meramente accessoria.

Per questa via sembra emergere una sorta di "costante culturale" che, operando sottesamente al momento decisionale politico-giuridico, ne ispira e ne plasma peculiarmente le figure o i livelli tipici, sia in relazione all'assetto politico-istituzionale sia in rapporto alla teoria delle fonti.

Tale "costante" verte su un duplice registro. Essa si sviluppa, infatti, intorno all'intreccio istituitosi tra, da un lato, il modello argomentativo-razionale "trasparente" di conio essenzialmente moderno e, dall'altro, paradigmi o modelli di "narrazione" colti à la Foucault come *ordres de discours* presuntivamente "opachi" e, quasi ricorsivamente, situati nel quadro di una tensione o polarizzazione costante nei confronti del modello liberale⁵.

Di qui, in secondo luogo, la necessità di ridiscutere i paradigmi tradizionali (in particolare moderni) che informano la concettualizzazione dei modelli politico-istituzionali e forse, in ultima analisi, dell'esperienza giuridica *tout court*. In altre parole, per questa via occorre quantomeno accedere all'ipotesi che il plesso diritto-politica configuri una dimensione ben più complessa rispetto a quanto emerge in modelli teorici "tradizionali" o nelle categorie a noi più noti.

In ultima analisi, si staglia un "inconsapevole giuridico" che trapassa l'esperienza ordinaria del diritto e che, in tal senso, risulta ulteriore alla modellistica offerta dalla stagione positivista (*rectius*: da una certa stagione positivista). Rispondendo ad una sorta di *ars combinatoria* e all'intersecarsi di livelli molteplici di precomprensioni, tale dimensione postula un universo di percorsi cognitivi altamente complessi sia sul piano della comprensione sia in rapporto alla loro fruibilità.

Un rilievo che, anche alla luce del monito espresso da Adorno e Horkheimer da cui hanno preso le mosse queste pagine, assume un significato particolarmente denso. Ciò, soprattutto, ove si ponga attenzione, in chiave giuridico-istituzionale, ad alcune riprese "scomposte" o a semplificazioni del *depositum* e degli orizzonti "narrativi" qui evocati e che abitano, in modo contraddittorio e forse non del tutto consapevole, l'odierno dibattito teorico (come avviene paradigmaticamente in Dugin) e le prassi contemporanee.

-

⁵ Si ricordi, tuttavia, quanto sinteticamente osservato in merito al ruolo giocato dalle narrazioni "altre" anche all'interno degli assetti liberal-democratici.

Riferimenti bibliografici

Adorno T.W.- Horkheimer M., 2010 [1944]. Dialettica dell'illuminismo, Torino: Einaudi.

Andronico A., 2006. La disfunzione del sistema. Giustizia, alterità e giudizio in Jacques Derrida, Milano: Giuffré.

_____, 2002. La decostruzione come metodo: riflessi di Derrida nella teoria del diritto, Milano: Giuffré.

Arangio-Ruiz V., 1991. Istituzioni di diritto romano, Napoli: Jovene.

Bachelard G., 1938. La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, Paris: Vrin.

Bacone F., 1622. *Instauratio magna*, London.

Bobbio N., 2011. Democrazia e segreto, Torino: Einaudi.

Bombelli G., 2020. Perché non possiamo non dirci weberiani. Metodo, storia, diritto nella riflessione di Max Weber, in "Diacronia", 2: 163-195.

_______, 2018. Segno, simbolo, diritto: tra semiotica e semantica. Argomenti per un'ipotesi di lavoro, in M. Manzin, F. Puppo, S. Tomasi (a cura di), Studies on Argumentation & Legal Philosophy/3 Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law, Trento: Università degli Studi (Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza), 5-65.

_____, 2013. Occidente e 'figure' comunitarie. I. Un ordine inquieto: koinonia e comunità "radicata".

Profili filosofico-giuridici, Napoli: Jovene.

_______, 2008a. "Ribellione del pensiero" e "pensiero della ribellione": spunti dalla riflessione di Walter Benjamin, Rivista di Filosofia Neo-scolastica, 4: 561-593.

_______, 2008b. Ambivalenza della comunità occidentale e nuovi modelli comunitari: "comunità radicata" (materiale) e "comunità sradicate" (immateriali) tra identità e istanze pluraliste, *Sociologia del diritto*, XXXV, 2: 31-58.

Catanzariti M., 2014. Segreto e potere. I limiti della democrazia, Torino: Giappichelli.

Crouch C. 2004, Post-Democracy, Cambridge: Polity Press.

Dahl R., 1989. Democracy and its Critics, New Haven-London: Yale University Press.

De Benoist A., A. Dugin 2014. Eurasia, Vladimir Putin e la grande politica, Controcorrente.

De Francisci P., 1970. Arcana imperii, Roma: Bulzoni.

Derrida J., 1967. De la grammatologie, Paris: Les editions de minuit.

Dolcetta M., 2003. Nazionalsocialismo esoteric. Studi iniziatici e misticismo messianici nel regno hitleriano, Roma: Cooper&Castelvecchi.

Dugin A., 2017. La Quarta Teoria Politica, Milano: Novaeuropa.

Dumézil G. 1968. Mythe et épopée. L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indoeuropéens. Parigi: Gallimard.

Faralli C., 1987. Diritto e magia, Bologna: Clueb.

Fest J., 1963. Das Geschicht des Dritten Reiches. Portrat einer totalitären Herrschaft, München: Piper Verlag.

Freeman M., A. D. E. Lewis, 1999. Law and Literature, Oxford: Oxford University Press.

Galli G., 2020. Hitler e l'esoterismo, Sesto San Giovanni: Oaks.

_____, 2013. Hitler e la cultura occulta, Milano: Rizzoli.

_____, 1995. La politica e i maghi. Da Richelieu a Clinton, Milano: Rizzoli.

_____, 1989. Il nazismo magico, Milano: Rizzoli.

_____, 1987. Occidente misterioso. Baccanti, gnostici, streghe: i vinti della storia e la loro eredità, Milano: Rizzoli.

Garin E., 2010 [2000]. La cultura del Rinascimento, Roma-Bari: Laterza.

______, 2006. Ermetismo del Rinascimento, Pisa: Edizione della Normale.

_____, 1979. La cultura filosofica del Rinascimento italiano: ricerche e documenti, Firenze: Sansoni.

Goodrick-Clarke N., 2004. The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology, London-New York: Tauris Parke.

Grassia L., 2020. Arcana imperii. Guerra fredda e geopolitica: George Kennan da Stalin a Putin, Milano-Udine: Mimesis.

Habermas J., 1997. Il discorso filosofico della modernità: dodici lezioni, Bari: Laterza.

Hanafin P., A. Geary, J. Brooker, 2004. Law and Literature, Oxford et alia: Blackwell.

Hobbes T., 2013 (1651). Leviatano, Milano: Rizzoli.

______, 2010 (1681). Behemoth, or, The Long Parliament, New York: Oxford University Press.

Jung C.V., 1964. Man and His Symbols, New York: Doubleday.

Lyotard J., 1979. La condition postmoderne, Paris: Les éditions de minuit.

Mantovani D., 2007. Le formule del processo private romano. Per la didattica delle Istituzioni di Diritto Romano, Padova: Cedam.

Magrì G., 2013. Dal volto alla maschera. Rappresentazione politica e immagini dell'uomo nel dialogo tra Guardini e Schmitt, Milano: Franco Angeli.

Morrone A., 2010. Il nomos del segreto di Stato, in G. Illuminati (a cura di), Nuovi profili del segreto di Stato e dell'attività di Intelligence, Torino: Giappichelli, 3-52.

Mosse G., 1968. Le origini culturali del Terzo Reich, Milano: Il Saggiatore.

Pacchi A., 2004. Introduzione a Hobbes, Bari: Laterza.

Pauwels L.-Bergier J., 1963 [1960]. Il mattino dei maghi, Milano: Mondadori.

- Posner R., 1998. Law and Literature: a Misunderstood Relation, Cambridge Ma.: Harvard University Press.
- Rossi P., 1989. La scienza e la filosofia dei moderni: aspetti della rivoluzione scientifica, Torino: Bollati Boringhieri.
- _____, 1988 [1960]. Clavis universalis: arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Bologna: il Mulino, Bologna.
- Ruschi F., 2005. Leviathan e Behemoth. Modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico modern", 34: 379-462.
- Schmitt C., 1981, Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung, Köln: Edition Maschke Hohenheim.
- _____, 1950. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin: Duncker & Humblot.
- ______, 1938. Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes: Sinn und Fehlschlag einse politischen Symbols, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.
- Scott P.D., 2017. The American Deep State: big Money, Big Oil and the Struggle for U.S. Democracy, Lanham (Maryland): Rowman & Littlefield.
- Solov'ëv V. 1986. La crisi della filosofia occidentale e altri scritti. Milano: La Casa di Matriona.
- Viola F., 1979. Behemoth o Leviathan? Diritto e obbligo nel pensiero di Hobbes, Milano: Giuffré.
- Weber M., 2022. Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: Mohr.
- ______, 1917. Der Sinn der «Wertfreiheit» der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur, VII, 1: 40-88.
- Williams W.G., 2011. Deep State, Orbit.
- Yates F., 1979. The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, London: Routledge and Kegan Paul.
- _____, 1975. Astraea: The imperial Theme in the Sixteenth Century, London: Routledge and Kegan Paul.
- ______, 1972. The Rosicrucian Enlightenment, London: Routledge and Kegan Paul.
- ______, 1964. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Chicago: University of Chicago Press.